



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Ufficio XI – Registro delle imprese ex DGVNT

**Ministero Sviluppo Economico**  
**Dipartimento Regolazione Mercato**  
**USCITA - 17/07/2009 - 0065083**

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LORO SEDI

*e, per conoscenza*

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 ROMA

LETTERA CIRCOLARE N. 3625/C

**Oggetto: Art. 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo risultante a seguito delle modifiche recate dall'articolo 9 della legge n. 69 del 2009 - Problematiche applicative.**

---

I commi da 4 a 6 dell'articolo 9 della legge n. 69 del 2009 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività" di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

In particolare, alla fine del secondo comma del predetto art. 19, è stato inserito il seguente periodo:

«Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

Via Sallustiana 53, 00187 Roma  
Tel 0647055332-5304 Fax 06483691  
[marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[Gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:Gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.it](http://www.sviluppoeconomico.it)



Il primo periodo del comma 3 del ripetuto art. 19 è stato a sua volta modificato nel seguente modo (testo in corsivo): «L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, *o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione*, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

Le Camere di commercio si sono immediatamente attivate per valutare gli effetti delle evidenziate novità con riferimento alle numerose attività regolamentate il cui esercizio è subordinato a verifica dei requisiti di legge presso le Camere di commercio medesime e le Commissioni provinciali per l'artigianato.

La presente lettera-circolare si occupa, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'Ufficio del registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale per l'artigianato (attività di impiantistica di cui al decreto n. 37/2008; attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992; attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n. 82/1994 e al decreto ministeriale n. 274/1997; attività di facchinaggio di cui al decreto interministeriale n. 221/2003).

In particolare questa Amministrazione, nell'ottica dell'adozione, sul territorio, di comportamenti quanto più possibile omogenei, ritiene di potere formulare le seguenti indicazioni.

Non sembrano sussistere dubbi sull'applicabilità dell'art. 19 novellato alle attività regolamentate sopra richiamate, sembrando pacifica la loro riconducibilità alla "prestazione di servizi" di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (v., in particolare, articolo 2, "Campo di applicazione", della direttiva).

Circa poi la concreta articolazione della procedura "Dichiarazione inizio attività" relativamente alle ripetute attività regolamentate, a seguito delle evidenziate novità normative, sembra evidente che intendimento del legislatore fosse quello di rendere detta procedura più



adattabile alle esigenze delle imprese, pur nella conferma del principio della contestualità della “comunicazione” rispetto al concreto avvio dell’attività.

Così, se l’articolazione ordinaria resta quella che prevede la presentazione in via prioritaria della “dichiarazione” della volontà di intraprendere una determinata attività e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, e la successiva presentazione della “comunicazione” di concreto e contestuale avvio dell’attività, per presentare la “comunicazione” l’impresa non è più tenuta ad attendere 30 giorni dalla presentazione della “dichiarazione”: potrà infatti presentare la “comunicazione” in un qualsiasi momento successivo alla “dichiarazione”.

Ma la novità più rilevante consiste nella possibilità (c. 2, ultimo periodo) di iniziare l’attività contestualmente alla presentazione della “dichiarazione”.

A tale riguardo, visto anche il tenore del primo periodo del comma 3, deve ritenersi che in tal caso l’impresa non sia tenuta a presentare una autonoma “comunicazione” di avvio attività, ma che l’intenzione di intraprendere l’attività contestualmente alla presentazione della “dichiarazione” possa essere manifestata nell’ambito della “dichiarazione” medesima.

Circa poi il termine per l’adozione da parte della camera di commercio dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, questa Amministrazione è dell’avviso che debba individuarsi in trenta giorni dalla presentazione della “comunicazione” ovvero della “dichiarazione”, nel caso in cui l’avvio dell’attività sia contestuale a quest’ultima. Tale indicazione trova giustificazione, oltre che in ragioni di favore per le imprese, anche nella constatazione che le norme speciali regolanti tali procedimenti (v. artt. da 7 a 10 del D.P.R. n. 558/1999) sono strutturate sulla falsariga dell’articolo 19 cit. L’articolo 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 cit. recita, infatti: «Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Si prega codeste Camere, come di consueto, di fornire copia della presente nota alle locali Commissioni regionali e provinciali per l’artigianato.

IL DIRETTORE GENERALE

/Varie-ab.269